

Emilio Betti e il mondo culturale di lingua tedesca (Trento, 27-28 ottobre 2023)

1. Nei giorni del 27 e 28 ottobre 2023 si è tenuto a Trento il Convegno dal titolo ‘*Emilio Betti e il mondo culturale di lingua tedesca*’, organizzato dall’Università degli Studi di Trento con la collaborazione dell’ISEB (Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società).

Sito nella suggestiva sala conferenze Fulvio Zuelli, il gruppo di ricerca italo-tedesco ha avuto modo di tratteggiare con estrema cura la multiforme figura di Emilio Betti, focalizzandosi in particolare sul suo rapporto con i colleghi tedeschi dell’epoca.

I lavori si sono aperti nel primo pomeriggio di venerdì 27 ottobre 2023 con gli indirizzi di saluto di Massimo Miglietta (Università degli Studi di Trento), il quale ha portato con sé anche quelli di Paolo Carta, Preside della facoltà di Giurisprudenza di Trento. Dopo di lui, a partecipare agli indirizzi di saluto è stato il Presidente dell’Istituto Betti, Luca Loschiavo (Università degli Studi di Teramo).

Successivamente Tommaso Beggio (Università degli Studi di Trento) e Cristina Vano (Università degli Studi di Napoli Federico II) hanno introdotto i lavori, spiegando le ragioni alla base della nascita del convegno e della sua ubicazione nella città di Trento, sede naturale in cui poter accostare Betti alla Germania e la Germania a Betti. In tale occasione è stato inoltre messo in evidenza il carattere multidisciplinare dell’incontro, necessario al fine di rimarcare l’importante influsso dello studioso camerte non solo nel campo del diritto e della romanistica, ma anche in quello della teoria generale del diritto e dell’ermeneutica in particolare. Dopodiché ha assunto la presidenza Pierangelo Schiera (Università degli Studi di Trento).

2. La relazione di apertura è stata quella di Italo Birocchi (Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’), intitolata: *La cultura giuridica italiana di fronte al nazionalsocialismo: un’interlocuzione critica (1933-1942)* e anticipata in sostituzione di quella di Massimo Brutti, assente per motivi di salute. Nel suo intervento, Italo Birocchi ha voluto percorrere un terreno da lui definito poco battuto: quello della cultura delle riviste, in particolare di quelle giuridiche pubblicate fra il 1933 e il 1942. Da tale analisi è innanzitutto emersa l’attitudine comparatistica di tali documenti; oltre a ciò, lo studioso ha riscontrato che a interessarsi al rapporto col nazionalsocialismo in Italia non fossero solo i giuristi di ogni branca, ma anche storici, filosofi e filosofi della politica. L’oratore si è soffermato sull’incontro culturale fra esperienza tedesca e italiana la recezione del diritto romano, l’*usus modernus* e la Pandettistica. Nell’opinione di Birocchi sussistevano non pochi punti di contatto fra le due tradizioni oggetto della relazione, fra cui, in particolare, la visione organicistica della società e il comune problema della crisi in Occidente, cui erano seguiti un totale stravolgimento degli equilibri di potere in direzione totalitaria e la conquista coloniale. Al di là di tali affinità, Italo Birocchi ha messo in evidenza anche i punti di frizione tra Italia e Germania: la differente concezione di popolo e la diversa funzione dello Stato (mero strumento nelle mani del *Führer* per il nazionalsocialismo e Stato-molosso in Italia). Ancora, l’oratore ha ritenuto doveroso

fare menzione del paragrafo 19 del programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (NSDAP) del 1920, con il quale si propose la sostituzione del diritto romano da parte di quello tedesco. Proprio in quest'occasione era emersa la differenza fondamentale fra nazionalsocialismo e fascismo, in quanto quest'ultimo, a differenza del primo, continuava a conservare la dimensione della tradizione. Secondo Betti, nello specifico, nell'elaborare una dogmatica moderna non si poteva prescindere dal diritto romano. L'oratore ha concluso che, nel decennio da lui analizzato, con un culmine nel 1941, i giuristi italiani si sono sempre maggiormente avvicinati alla dottrina tedesca, per poi riallontanarsi. Da ultimo, Italo Birocchi ha osservato che il confine fra politica e diritto è molto permeabile, al punto che, in un'epoca come quella dei totalitarismi, il successo di giuristi e accademici è derivato in larga parte dal loro schierarsi o meno col Regime.

Nel suo intervento, intitolato: *La teoria del negozio giuridico: Emilio Betti e le dottrine tedesche*, Thorsten Keiser (*Justus-Liebig-Universität-Gießen*) ha innanzitutto richiamato la definizione di negozio giuridico, in quanto in Italia, a differenza che in Germania, essa non compare nel codice civile. Lo studioso ha infatti precisato che tale concetto deriva da quello di *Rechtsgeschäft* di stampo pandettistico, a sua volta collegato al principio della *Willensfreiheit* (libero arbitrio). La recezione della Pandettistica, non a caso, aveva portato con sé un'ampia riflessione scientifica sulle dottrine tedesche dell'epoca, specie su quella del negozio giuridico, della quale Betti si era fatto portavoce. Thorsten Keiser ha voluto offrire una prospettiva aperta a dinamiche comparatistiche proprio in merito alla teoria del negozio giuridico. L'oratore ha precisato che l'obiettivo di Betti era quello di fornire una parte generale al codice civile italiano, ispirandosi al BGB tedesco. Tale atteggiamento dello studioso camerte strideva con la tendenza dell'epoca, caratterizzata da una sorta di culto del concreto ai danni dell'astrazione giuridica. Per tali motivi, nella Germania degli anni '30 e '40, la Pandettistica era aspramente criticata, così come il diritto romano rigettato. Betti, per contrasto, palesò, tramite un argomento politico, il suo esplicito apprezzamento del metodo pandettistico: per lui la scienza del diritto romano altro non era che la radice culturale del fascismo. Proseguendo nella sua relazione, Keiser ha affermato che Betti aveva reinterpretato i concetti della giurisprudenza tedesca ottocentesca concentrando l'attenzione su due aree principali di intervento: la prima riguardante il rapporto tra volontà e autonomia e la seconda quello tra norma e fatto. Betti si era soffermato sul principio dell'autoregolamentazione delle parti e sugli scopi da esse perseguiti, ponendo particolare enfasi sul concetto di causa. La seconda parte della presentazione ha riguardato la dottrina dei fatti di Betti, sede dell'analisi del rapporto fra fatto e norma; oltre a ciò, essa era connessa a una teoria degli atti e ad una delle fattispecie, concetti chiave della giurisprudenza tedesca ottocentesca.

Dopo una breve pausa caffè, ha preso la parola Tommaso Beggio (Università degli Studi di Trento), che ha introdotto la sua relazione, dal titolo: *'Antike Rechtsgeschichte' e 'Rechtsdogmatik': Betti dinanzi alla romanistica tedesca*. Come premessa, l'oratore ha illustrato i due concetti derivanti dall'elaborazione tedesca. In particolare, egli ha accostato l'*Antike Rechtsgeschichte* all'aspirazione di una *Allgemeine universale Rechtsgeschichte*, cui ci si prefiggeva di approdare tramite l'utilizzo del metodo comparato, ai danni del

ruolo di primazia da sempre riconosciuto al diritto romano. All'*Antike Rechtsgeschichte* l'oratore ha contrapposto la *Rechtsdogmatik* in senso stretto, fondata invece sul diritto romano, inteso come fondamento per la base di un nuovo diritto civile. Nel mezzo di questi due poli, Tommaso Beggio ha individuato una terza istanza metodologica, la *Vergleichende Rechtsgeschichte*, che mirava a una comparazione storica tra i diritti dell'antichità. Arrivando al punto di collocare Betti nell'alveo di tali istanze, il relatore ha spiegato come il pensatore di Camerino fosse uno strenuo difensore della *Rechtsdogmatik*, declinata nel senso di una dogmatica odierna valida al fine di recuperare lo studio delle fonti del diritto romano tramite una dogmatica metastorica, valida quindi per qualsiasi sistema dell'antichità. Successivamente, il relatore ha messo a fuoco la critica della dottrina bettiana da parte di Paul Koschaker, fautore dell'*Aktualisierung*. Questi aveva contestato in particolare la volontà bettiana di ricostruire in chiave dogmatica eventuali lacune delle fonti romane. Ciò per Koschaker – in una visione condivisa dal relatore – rappresentava un severo rischio di travalicare i confini della possibilità di conoscenza storica, sfociando in un approccio sovrastorico. Ancora, Koschaker obiettava a Betti che, a suo parere, egli non sarebbe giunto alle medesime conclusioni in merito alla dogmatica odierna se avesse studiato diritti dell'antichità diversi da quello romano, come quelli cuneiformi, di cui Koschaker era non a caso uno dei massimi studiosi. In conclusione, l'oratore ha ascritto le differenze in merito alla trattazione dogmatica fra i due studiosi alle diverse esigenze giuridiche cui essi dovevano rispondere: laddove Betti si trovava a dover costruire una dogmatica per il presente fascista, Koschaker doveva fronteggiare l'avversione della Germania del tempo nei confronti del diritto romano.

Ha fatto seguito la relazione di Francesco Petrillo (Università degli Studi del Molise), dal titolo: *Giurisdizione ed equità in Betti e Esser*. Il relatore ha introdotto l'uditorio alla riflessione in merito al rapporto fra Betti ed Esser, spostando il *focus* dell'analisi sulla seconda metà del '900. Nel registrare punti in comune e differenze fra i due studiosi, l'oratore ha riscontrato che moltissime erano le divergenze fra i due, con un'unica rilevante eccezione in merito al loro comune interesse per la trasformazione in senso politico della magistratura. Entrambi, infatti, avevano rilevato che la classe magistratuale non si limitava più a essere in una relazione di rappresentanza organica con la società; proprio di tale esondare del potere giudiziario nella sfera della politica si sono interessati i due studiosi. Altro campo di raffronto esaminato da Petrillo è stato quello del concetto di equità, in merito al quale egli ha concluso che sicuramente Betti ed Esser non concordavano; ciò è stato dedotto innanzitutto in ragione dell'aspra critica bettiana ai danni dell'*equity* anglosassone, da lui ritenuta vettore di giudizi paradossalmente iniqui. Ancora, secondo l'oratore, l'equità di Esser non era dissimile da quella del positivismo classico e logico e fungeva da correttivo del diritto, laddove in Betti essa aveva una valenza assiologica. All'equità lo studioso camerte aveva assegnato una sfumatura semantica più vicina alla discrezionalità amministrativa, caratterizzata da un soggettivismo bifronte e da una dimensione politica. Tale attenzione al soggettivismo manca totalmente in Esser: per lo studioso tedesco, infatti, l'equità era volta fundamentalmente a soddisfare le esigenze di mercato. *In nuce*, laddove in Esser l'equità si ispira all'*Etica Nicomachea* aristotelica, in Betti essa si rifà per lo più alla *Retorica*, in particolare in merito al problema del persuadere. Ancora, Francesco Petrillo ha riscontrato ulteriori

somiglianze fra i due studiosi in merito all'analisi della figura del *praetor peregrinus* e allo studio del *ius honorarium*; dalle risultanze degli studi giusromanistici che avevano accomunato Betti ed Esser, nell'opinione dell'oratore, si possono trarre conclusioni riguardanti non solo la discrezionalità giudiziaria, ma anche il volere individuale confluito in quello collettivo e il sapere interpretativo come strumento di integrazione delle decisioni giurisprudenziali.

Terminate le relazioni, si è aperto un interessante dibattito, al quale hanno partecipato Tonino Griffero (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Cristina Vano (Università degli Studi di Napoli Federico II) e Luca Loschiavo (Università degli Studi di Teramo).

Al termine della discussione, il presidente ha chiuso la seduta del 27 novembre.

3. Nella mattinata di sabato 28 novembre si è aperta la seconda sessione, che è stata presieduta da Cristina Vano (Università degli Studi di Napoli Federico II).

La relazione di apertura è stata quella di Tonino Griffero (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), intitolata: *Ragione e dogmatica: il pathos della correttezza tra Betti e Rothacker*. L'oratore ha dapprima delineato i confini del rapporto, da lui definito asimmetrico, tra Betti e Rothacker. Quanto ai punti in comune, egli ha rilevato il fatto che entrambi gli studiosi si fossero dedicati a una teoria delle *Geisteswissenschaften*, che fossero ben consapevoli della crisi dello storicismo del loro tempo e avessero aderito ai regimi totalitari imperanti. Scendendo più nello specifico, Tonino Griffero ha fatto presente come Betti avesse accolto parte dell'antropologia filosofica rothackeriana degli anni '30 e che si fosse allineato allo studioso tedesco nell'idea che dietro a ogni metodologia vi fosse un orientamento prospettico e metametodico. In particolare, nel campo della dogmatica, entrambi avevano cercato un antidoto al relativismo storicistico dell'epoca. La dogmatica in Betti, diversamente che in Esser, era metastorica ed improntata al continuismo. In tal senso, la dogmatica giuridica moderna veniva interpretata dal pensatore di Camerino come autocoscienza dell'epoca romana, popolata dai cosiddetti giuristi inconsapevoli. Successivamente, lo studioso ha posto il *focus* della sua relazione su Rothacker, il quale predicava che lo spirito dovesse essere studiato nel suo manifestarsi storico, in un tentativo di scongiurare l'esito relativistico delle *Geisteswissenschaften*. A differenza di Betti, tuttavia, Rothacker aveva marginalizzato via via la sua riflessione ermeneutico-metodologica per dare spazio ad una vera e propria antropologia culturale, introducendo due nuovi principi: il principio della coerenza logica o esattezza (*Satz der Richtigkeit*) e il principio attenente all'oggettività (*Satz der Sachlichkeit*). Essi erano estranei a criteri di verofalsità e potevano essere riferiti anche al mondo extralogico ed extraconcettuale delle immagini, assente negli scritti di Betti. Tonino Griffero ha individuato un punto di contatto fra i due studiosi nella preoccupazione per la progressiva erosione dell'organicità delle culture e tradizioni. A causa di essa Rothacker aveva cercato di liberare il concetto di dogma dalla sua stigmatizzazione illuministica, condividendo con Betti la problematizzazione del relativismo. Lo studioso tedesco aveva infatti attribuito alla dimensione dogmatica una consolazione per lo scetticismo, proprio in virtù della sua inconfutabilità. Stessa visione aveva adottato Betti, riferendosi però non al dogmatismo ex-centrico di Rothacker, ma a uno che promanava, citando lo stesso studioso camerte, «dal di sopra».

È seguito l'intervento di Luca Vargiu (Università degli Studi di Cagliari), dal titolo: *Betti e il problema del 'Kunstwollen'. Fra storia dell'arte ed estetica del diritto*. L'oratore ha preso le mosse dalla polemica, risalente alla fine del diciannovesimo secolo, in merito alla concezione di storia dell'arte come *Können* (capacità tecnica), rivendicata da Semper, e come *Wollen* (letteralmente: «ciò che si vuole fare»), sostenuta da Riegl. Proseguendo, Luca Vargiu ha esplicitato che Betti, nella sua *Teoria generale dell'interpretazione* (1955), aveva preso posizione sulla polemica *Können-Wollen*, in relativa autonomia rispetto al panorama italiano. In tale occasione, lo studioso camerte aveva assegnato alla storia dell'arte un ruolo paradigmatico, per poi interessarsi all'intero dominio delle scienze dello spirito, in merito a temi tradizionalmente associati alla storia e alla filosofia dell'arte. Più nello specifico, Betti aveva avvertito la concezione che prediligeva il *Können*, in quanto era convinto che non esistesse un ideale artistico extratemporale in base al quale poter ordinare storicamente le opere d'arte. Per Betti, in continuità con l'opinione di Marangoni, l'arte era sempre deformazione, con la conseguenza che le peculiarità di stile delle varie epoche, nella sua opinione, si dovevano ricondurre non a un grado inferiore di *Können*, ma a un diverso indirizzo dell'aspirazione artistica e dell'espressività. In virtù di ciò, all'interno del sopracitato dibattito, Betti si era schierato dalla parte del *Wollen*, ricorrendo così al concetto riegliano del *Kunstwollen*, da lui tradotto come «aspirazione artistica». Secondo Betti, per una corretta interpretazione dell'opera d'arte, bisognava eliminare il pregiudizio di un decorso teleologico verso un unico indirizzo, per ricondurre lo stile d'arte alla totalità della situazione spirituale dell'epoca in esame. Da ciò conseguiva, in Betti come in Riegl, l'assegnazione di eguale dignità a tutte le forme d'arte succedutesi fra loro, secondo una storicizzazione degli stili che non trascurava più periodi inizialmente marginalizzati, popoli primitivi e culture extraoccidentali. In Betti la storia dell'arte era inoltre pluridimensionale, in quanto carica di una liricità che la legava alle più svariate forme di ispirazione. In virtù di tali coordinate, la visione di Betti è stata collocata dal relatore nell'alveo della storiografia artistica post-hegeliana di area germanofona, dalla quale egli ha certamente mutuato la riformulazione della disciplina in un senso storico-stilistico.

Dopo una breve pausa caffè, si è tenuta l'ultima relazione della mattinata, quella di Martin Avenarius (Universität zu Köln), intitolata: *Astoricità dei concetti dogmatici e comprensione storica*. Innanzitutto, l'oratore ha precisato di voler affrontare la sua disamina non solo da una prospettiva storiografica, ma anche e soprattutto attualizzante. Egli ha spiegato come Betti rifiutasse una storia dei concetti giuridici, in quanto il suo interesse era rivolto in particolare al diritto concretamente applicato: egli raccomandava un'utilizzo in chiave dogmatica del diritto del passato. Inoltre, l'oratore ha sostenuto che inizialmente Wieacker, pur se aspramente criticato da Gadamer, aveva condiviso il pensiero di Betti; tale adesione wieackeriana si estrinsecava, fra le altre cose, nel dettato, rivolto allo storico del diritto, secondo cui bisognava riconoscere la *Intention auf Recht* del passato. Ancora, Martin Avenarius ha chiarito che Betti aveva sviluppato la sua teoria ermeneutica nelle vesti di romanista; in accordo con il tentativo di *Aktualisierung* di Paul Koschaker, egli si proponeva di trattare il diritto romano non come disciplina meramente storica, ma come diritto vivo. Betti si differenziava da Savigny e Koschaker per il suo approccio dogmatico-astorico, in quanto i concetti esaminati venivano priva-

ti della loro storicità. A Betti, tuttavia, secondo l'oratore, bisogna riconoscere di aver orientato la comprensione storico-giuridica non ad un obiettivo fisso, quanto all'approccio del giurista antico in fase di creazione del diritto. Il procedimento logico del giurista antico, dunque, era in Betti contemporaneamente la meta della comprensione e il punto di partenza metodologico, motivo per cui lo studioso camerte supposeva un'omogeneità di metodo fra il giurista dogmatico e lo storico del diritto. In conclusione, Martin Avenarius ha affermato che le suggestioni derivanti dalla teoria della dogmatica bettiana, in particolare con riguardo agli scritti dei suoi ultimi anni, sono ancora attuali e molteplici, soprattutto in virtù della virata della generale interpretazione del diritto romano da casistico a scientifico vero e proprio. La storia dei concetti giuridici, infatti, può essere oggi considerata una branca indipendente nell'ambito della comprensione storico-giuridica. Era stato lungimirante Betti, dunque, nel momento in cui aveva palesato la sua intenzione di preservare la connessione specifica tra comprensione giuridica e storico-giuridica, pur non volendo appianarne le differenze.

All'esito delle sopracitate relazioni è sorto un vivace dibattito, cui hanno partecipato sia i relatori che gli uditori.

L'intervento finale è spettato a Massimo Miglietta (Università degli Studi di Trento), che ha chiuso i lavori congratulandosi con i relatori, tutti i partecipanti, gli altri organizzatori e l'ISEB per la riuscita del convegno e l'elevato valore scientifico dei contributi.

Costanza Indiveri
Università di Bari